



Presidenza nazionale

- 1. Regolamento dei Congressi provinciali**
- 2. Regolamento dei Congressi regionali**
- 3. Regolamento dell'VIII Congresso nazionale Accli Terra**

Approvati dal Comitato nazionale del 21 Luglio 2025

SCADENZE

➤ 21 Luglio 2025 Comitato nazionale

○ **Convocazione Congresso nazionale**

➤ entro 12 ottobre 2025 Comitati regionali

➤ entro 17 ottobre 2025 Comitati provinciali

➤ entro 30 novembre 2025 Congressi provinciali

➤ entro 21 dicembre 2025 Congressi regionali

➤ 22/23 gennaio 2026 CONGRESSO NAZIONALE

REGOLAMENTO dei CONGRESSI PROVINCIALI

ART. 1

Il Congresso provinciale, ai sensi dell'art. 5.11 dello Statuto nazionale di Acli Terra, è convocato dal Comitato provinciale o dalla Presidenza nazionale per le province commissariate. In ogni caso i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro il 30 novembre 2025.

Il Comitato provinciale deve convocare il Congresso, entro il 17 ottobre 2025, dandone comunicazione formale alla Presidenza nazionale e regionale Acli Terra, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento e comunque non può essere convocato prima che:

- a) siano state regolarizzate eventuali posizioni debitorie a valere sul Tesseramento 2021/2024;
- b) il Comitato regionale abbia definito il percorso congressuale

ART. 2

Il Comitato provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) in base alla comunicazione dello sviluppo associativo nazionale Acli Terra, prende visione della regolarizzazione delle quote delle tessere e dell'entità degli iscritti in provincia, con diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media dei soci degli ultimi quattro anni (2021-2022-2023-2024);
- b) esamina i documenti preparatori approvati dal Comitato nazionale, indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee provinciali;
- c) propone il numero di componenti del nuovo Comitato provinciale. La sua composizione deve essere almeno il doppio (8) dei componenti complessivi la Presidenza provinciale (di cui art. 5.14 Statuto) che andrà a formarsi, a cui aggiungere il Presidente/rappresentante Acli ed eventuale Presidente Ass. produttori

ART. 3

Le modalità di svolgimento del Congresso provinciale, l'elezione dei delegati della provincia ai Congressi nazionale e regionale e del Comitato provinciale, avvengono sulla base delle norme previste dal presente Regolamento approvato dal Comitato nazionale e da eventuali integrazioni previste dai Regolamenti delle strutture territoriali di Acli Terra. Le integrazioni vanno comunicate alla segreteria nazionale (segreteria@acliterra.it) al livello territoriale ed ai partecipanti con almeno 10 giorni di anticipo. La comunicazione può essere fatta attraverso posta ordinaria, casella mail o Pec del destinatario.

ART. 4

Il Comitato provinciale stabilisce il rapporto iscritti/delegati da eleggere nelle Assemblee provinciali, in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni (2021/2024), nel rispetto delle norme decise dal Comitato regionale (ove costituito) e nazionale.

Il numero dei delegati non può essere comunque inferiore a 30. Per favorire la rappresentanza di genere, la presenza femminile non può essere inferiore, laddove possibile, ad 1/3 del numero totale.

La media quadriennale si applica anche alle Assemblee provinciali aggregate ad Acli Terra da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da 3 a 7 delegati.

Nei casi di cui all'art. 7.5 dello Statuto nazionale, per le province che, su decisione della Presidenza nazionale, concludono un periodo di commissariamento, gli anni sui quali si computa la media sono definiti dal Commissario straordinario, il quale ha, altresì, la facoltà di regolamentare i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso e le modalità di elezione dei delegati, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 5

Il Comitato decide:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il programma e le modalità dei lavori;
- c) la data;
- d) la sede.

Art. 6

Partecipano al Congresso:

- a) con diritto di voto:
 - i delegati eletti dalle Assemblee provinciali o territoriali;
- b) senza diritto di voto:
 - la Presidenza provinciale delle Acli;
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Comitato provinciale uscente;
 - i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti delle Acli e delle strutture della Cooperazione e delle imprese e dei servizi promossi dalle Acli;
 - un rappresentante designato dalla Presidenza regionale (se costituita) ed uno della Presidenza nazionale.

Art. 7

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale uscente che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti, con almeno dieci giorni di anticipo, la sede e il programma del Congresso;
- b) nominare la Presidenza e Commissione verifica poteri temporanee che in sede di assemblea svolgeranno le operazioni necessarie al raggiungimento del quorum di validità del Congresso provinciale;
- c) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali, costituita da:
 - il quadro sinottico degli iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
 - il verbale dell'Assemblea provinciale o territoriale che ha eletto i delegati;
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea congressuale;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 8

La Presidenza del Congresso nominata dalla Presidenza provinciale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri temporanea nominata dalla Presidenza provinciale uscente.

Raggiunto il quorum di validità, il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dalla Presidenza provinciale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti e da uno o più Segretari,
- i componenti delle Commissioni:
 - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dalla Presidenza provinciale uscente;
 - elettorale;
 - mozioni,
 - modifiche statutarie.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

Art. 9

La Presidenza del Congresso, raggiunto il quorum di validità dell'assemblea:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei Componenti del Comitato provinciale formulata dal Comitato uscente (da 8 a 20 - *escluso il Presidente/rappresentante Acli ed il Presidente Ass. produttori*);
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei Componenti il Comitato da eleggere da parte del Congresso;
 - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, raggiunto il quorum di validità, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 10

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

Un delegato che non potesse partecipare al Congresso può trasferire la propria delega ad altro delegato della propria provincia.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 11

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto. Quest'ultime devono essere comunicate alla Presidenza regionale (ove costituita) o nazionale (segreteria@acliterra.it) entro 7 giorni dallo svolgimento del Congresso.

Art. 12

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 25 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano. Le elezioni del Comitato provinciale e dei Componenti il Collegio Provinciale dei Probiviri avvengono, normalmente, con voto personale e segreto.

Art. 13

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Componenti del Comitato provinciale, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto normalmente personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 14

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnati da parte della Commissione verifica poteri, gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 15

Possono candidarsi a Componenti del Comitato provinciale i soci della provincia, in possesso della tessera Acli Terra 2025, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, con deroga per le province costituite nell'ultimo biennio. Per favorire la rappresentanza di genere, la presenza femminile non può essere inferiore, laddove possibile, ad 1/3 del numero totale dei candidati da eleggere.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Componente del Comitato provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2025 della Provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Componente del Comitato provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai 3/4 dei Consiglieri da eleggere;
- d) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra della Provincia alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato provinciale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato provinciale ad altro titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 16

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati. Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto (1/4) e non superiore ai tre quarti (3/4) dei Componenti da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 17

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Componente del Comitato provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Componenti provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Il primo degli eletti convoca, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, il Comitato provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del Revisore unico. Tale Comitato dovrà tenersi entro sette (7) giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 18

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale (ove presente il livello territoriale) e nazionale, in un numero determinato dal presente Regolamento e da eventuali integrazioni previste dai Regolamenti della struttura territoriale: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Componenti provinciali.

Art. 19

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva, delle proposte di modifiche statutarie e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e nazionale (segreteria@acliterra.it) entro una settimana;
- b) comunicare i risultati agli eletti entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta (30) giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale, al Collegio nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 20

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti, o ad un altro delegato della propria provincia/regione.

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI REGIONALI

Art. 1

Il Comitato regionale, in una riunione da svolgersi entro il 5 ottobre 2025:

- a) convoca il Congresso regionale;
- b) sulla base della comunicazione dello sviluppo associativo nazionale Acil Terra, prende visione della regolarizzazione delle quote delle tessere e dell'entità degli iscritti di ciascuna provincia, con diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media dei soci degli ultimi quattro anni (2021-2022-2023-2024);
- c) laddove il rapporto 1/100 non soddisfi adeguata rappresentanza, definisce con relativi criteri di arrotondamento dei resti il numero dei delegati a partecipare al Congresso che non può essere inferiore a venti (20)

I delegati delle province non in regola con il saldo delle quote Tesseramento 2021/2024 non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.

Art. 2

Il Comitato regionale deve fornire immediata comunicazione delle decisioni assunte ai Comitati provinciali ed alla Presidenza nazionale entro 5 giorni dalla riunione

I Congressi regionali debbono svolgersi entro il 21 dicembre 2025.

Art. 3

Il Comitato regionale uscente definisce:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b) la sede e la data;
- c) il programma e le modalità dei lavori;
- d) il relatore
- e) il rapporto iscritti/delegato ed il numero dei componenti da eleggere, come da art. 1
lett. c del presente Regolamento, *tenendo conto che quest'ultimo deve essere almeno il doppio della somma del numero dei Presidenti provinciali;*

I Comitati provinciali e la Presidenza nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno quindici (15) giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale uscente, la quale altresì nomina la Presidenza e Commissione verifica poteri temporanee che in sede di assemblea svolgeranno le operazioni necessarie al raggiungimento del quorum di validità del Congresso regionale.

Art. 4

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dai Congressi provinciali;
- i Presidenti provinciali di Acli Terra se non già delegati;

b) senza diritto di voto:

- la Presidenza regionale delle Acli;
- i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Comitato regionale uscente;
- i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti delle Acli e delle strutture della Cooperazione e delle imprese e dei servizi promossi dalle Acli.
- un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale.

La Presidenza regionale deve comunicare alla Segreteria nazionale (segreteria@acliterra.it) ed ai partecipanti, con almeno dieci (10) giorni di anticipo, la sede, il programma del Congresso e le integrazioni al presente regolamento. La comunicazione

può essere fatta attraverso *posta ordinaria, casella mail o Pec del destinatario*.

Le modalità di svolgimento del Congresso regionale, l'elezione dei Componenti dei Comitati regionali avvengono sulla base delle norme previste dal presente Regolamento approvato dal Comitato nazionale ed integrato dal Comitato regionale.

Art. 5

La Presidenza del Congresso nominata dalla Presidenza regionale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri nominata dalla Presidenza regionale uscente.

La Presidenza regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale e dei Presidenti provinciali;
- b) i verbali dei Congressi provinciali;
- c) i dati del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.

La Presidenza regionale uscente deve provvedere a fornire alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare, deve consegnare alla Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 6

Raggiunto il quorum di validità, il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dalla Presidenza regionale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti e da uno o più Segretari,
- i componenti delle Commissioni:
 - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dalla Presidenza regionale uscente;
 - elettorale;

- mozioni,
- modifiche statutarie

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

Art. 7

La Presidenza del Congresso mette in votazione la proposta di composizione del Comitato regionale formulata dal Comitato regionale uscente.

Art. 8

Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti (3/5) delle province. Per le regioni con due province il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

Un delegato che non potesse partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti, o ad altro delegato della propria provincia.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9

In Congresso:

- le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
- le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Comitato nazionale avvengono normalmente con voto personale e segreto.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

La Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a Componenti del Comitato regionale i soci della Regione, in possesso della tessera Acli Terra 2025, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, con la deroga per le province costituite negli ultimi due anni. Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste. Per favorire la rappresentanza di genere, la presenza femminile non può essere inferiore laddove possibile ad 1/4 del numero totale dei candidati da eleggere.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno due province;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra della provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province.

Per la presentazione delle candidature personali o in lista, nelle le regioni che hanno solo due province, non si applica la norma riportata al punto b) del comma precedente, mentre resta invariato il numero dei sottoscrittori;

- c) contenere un numero di candidati non superiore ai 3/4 dei Consiglieri da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2025 e la provincia alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato regionale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato regionale ad altro titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse. Per le regioni con due province il numero dei Consiglieri regionali eletti e appartenenti ad una sola provincia non può superare i 3/4 degli eletti del Comitato regionale.

Art. 12

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati. Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto (1/4) e non superiore ai tre quarti (3/4) dei Componenti da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 13

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Componente regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato, fino alla concorrenza del totale dei Componenti regionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Il primo degli eletti convoca, entro cinque (5) giorni dalla chiusura del Congresso, il Comitato regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e del Revisore unico. Tale Comitato dovrà tenersi entro sette (7) giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 14

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 15

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) proclamare i Componenti del Comitato eletti
- b) inoltrare copia dei verbali alla Presidenza nazionale entro una settimana;
- c) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- d) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale, al Collegio nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

REGOLAMENTO del VIII CONGRESSO NAZIONALE

(approvato dal Comitato nazionale svoltosi a Roma il 21 luglio 2025.)

ART. 1

L'VIII Congresso nazionale è convocato Bologna i prossimi 22/23 gennaio 2026 con il seguente ordine del giorno:

- a) relazione sul tema: **“Acli terra: da Giuseppe Fanin per una nuova rappresentanza del lavoro”**.
- b) approvazione degli ordini del giorno;
- c) votazioni delle proposte di modifica allo Statuto;
- d) elezione del Comitato nazionale;
- e) elezione del Collegio nazionale dei probiviri;

ART. 2

Ai fini del computo dei delegati ai Congressi regionale e nazionale, si applica la media degli iscritti di ogni provincia negli ultimi quattro anni. Per le province commissariate nel quadriennio, la Presidenza nazionale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Per partecipare al Congresso nazionale ed al Congresso regionale ogni provincia, al momento della convocazione del proprio Congresso e comunque non oltre il 30 novembre 2025 (data Congresso Provinciale), deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento nazionale (Tessere Dirette) relativi agli anni 2021 - 2022 - 2023 – 2024.

ART. 3

Partecipano al Congresso nazionale:

- a) con diritto di voto:
 - a. un (1) delegato con rappresentanza da 200 tesserati per ogni Sede provinciale Acli Terra costituita;
 - b. i delegati eletti, in base alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni, nella proporzione di uno (1) ogni duecento (200) tesserati;

Per le frazioni da 50 a 100 tesserati si elegge un delegato che, in Congresso nazionale rappresenterà una entità di voti pari a 100.

Per le frazioni da 101 a 150 tesserati si elegge un delegato che in Congresso nazionale rappresenterà una entità di voti arrotondata pari 150. Le frazioni superiori a 150 si arrotondano a 200

- b) Senza diritto di voto:

- i componenti a titolo deliberativo e consultivo il Comitato nazionale uscente;
- i Presidenti regionali Acli Terra;
- i Presidenti provinciali Acli Terra;

- la Presidenza nazionale Acli Terra;
- i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti delle Acli e delle strutture della Cooperazione e delle Imprese e dei servizi promossi dalle Acli;-

ART. 4

Al 31 luglio 2025 (così da coincidere approvazione rendiconto) è fissata la data di conclusione del mandato associativo dei Comitati provinciali e regionali costituiti da oltre due anni a cui è affidata la prosecuzione della ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dei congressi.

ART. 5

Il Comitato nazionale individua nella Funzione Sviluppo Associativo Acli Terra gli uffici cui è demandata l'organizzazione del Congresso nazionale e conferisce a tali uffici supportati in tal caso dal Dipartimento Rete territoriale delle ACLI aps, il mandato di predisporre l'allegato tecnico al presente regolamento che specifichi tutte le procedure connesse alle modalità di votazione telematica.

ART. 6

La Presidenza nazionale uscente nomina la Presidenza del Congresso temporanea e la Commissione verifica poteri temporanea che svolgeranno i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità.

ART. 7

Raggiunto il quorum di validità, il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dalla Presidenza nazionale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti e da uno o più Segretari,
- i componenti delle Commissioni:
 - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dalla Presidenza nazionale uscente;
 - elettorale;
 - mozioni,
 - modifiche statutarie.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

ART. 8

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

precisa il giorno e l'ora della seduta dedicata alle votazioni delle proposte di modifica dello Statuto e ne dà comunicazione al Congresso;

La Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, una volta raggiunto il quorum di validità, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: *verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie*;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;

- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

ART. 9

I delegati devono verificare i propri poteri, secondo i tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'Art. 7 del presente Regolamento.

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato; il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente provinciale.

Ad ogni delegato non può essere trasferita più di una delega.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i 3/4 delle Regioni costituite.

ART. 10

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

ART. 11

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per voto palese (alzata di mano);
- b) su richiesta di almeno 30 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 70 delegati, a scrutinio segreto.

Il Congresso decide con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Le elezioni del Comitato nazionale e dei Componenti il Collegio nazionale dei Probiviri avvengono con voto personale e segreto.

ART. 12

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

ART. 13

Possono candidarsi a Componenti del Comitato nazionale i soci in possesso della tessera Acli Terra 2025 che abbiano un'anzianità di iscrizione di sei (6) mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste. Per favorire la rappresentanza di genere, la presenza femminile non può essere inferiore ad 1/4 del numero totale dei candidati da eleggere.

La presentazione personale della candidatura a Componente del Comitato nazionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due regioni. Un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura.
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2025, la provincia e la regione di provenienza.
- d) Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/4 del numero totale dei candidati da eleggere.

La presentazione di una lista di candidati a Componente nazionale deve:

- e) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- f) venir sottoscritta da almeno quaranta delegati di almeno quattro regioni;
- g) contenere un numero di candidati non superiore ai 3/4 dei Consiglieri da eleggere;
- h) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2025, la provincia e la regione di provenienza.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato nazionale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato nazionale ad altro titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno tre ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

ART. 14

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto (1/4) e non superiore ai tre quarti (3/4) dei Componente da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

ART. 15

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Componente nazionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato, fino alla concorrenza del totale dei Componenti nazionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

ART. 16

L'elezione dei componenti il Collegio nazionale dei probiviri si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Comitato nazionale.

ART. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Componenti del Comitato nazionale e i componenti dell'Organo di garanzia (Collegio nazionale dei Probiviri) eletti.

ART. 18

Il primo degli eletti convoca, entro 15 giorni dalla chiusura del Congresso, il Comitato nazionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e del Collegio dei Revisori. Tale Comitato dovrà tenersi entro dieci (10) giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

ART. 19

L'VIII Congresso nazionale prende in considerazione le proposte di modifica dello Statuto formulate secondo le procedure previste dall'Art. 15 dello Statuto di Acli Terra.

In particolare:

- a) il Comitato nazionale uscente delega i propri poteri ad una Commissione nominata con il compito di approfondire ed ordinare le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre al Congresso nazionale;
- b) la Presidenza nazionale uscente deve far pervenire alla Commissione le proprie proposte di modifica dello Statuto entro il 30 novembre 2025;
- c) le Presidenze dei Congressi provinciali e regionali devono far pervenire alla Commissione le proposte di modifica dello Statuto votate dal Congresso entro una settimana dal loro svolgimento;
- d) la Commissione elabora un testo unico al fine di semplificare la discussione congressuale, raccoglie comunque tutte le proposte inoltrate e le consegna alla Presidenza del Congresso;
- e) il Congresso integra i componenti della Commissione modifiche allo Statuto, che acquisito il testo e le proposte di cui al precedente punto d), effettua il coordinamento finale adottando a maggioranza le proprie decisioni, ed ordina, d'intesa con la Presidenza del Congresso, la discussione e le votazioni in Assemblea. Il Congresso ha facoltà di approvare o respingere le proposte di modifiche senza alcun potere emendativo.

ART. 20

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- b) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- c) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità durante i lavori del Congresso presentate da delegati che hanno verificato i poteri, e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso, a distruggere le schede.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso all'Ufficio di Presidenza del Congresso, la cui decisione è inappellabile.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 21

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva ed eventuali ordini del giorno.